
Legge Regionale 29 novembre 1996, n. 91**Notifica alla commissione U.E. delle proposte inerenti regimi di aiuti (art. 93, par. 3 Trattato Istitutivo della CEE).**

(Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima , del 09.12.1996)

INDICE

Art. 01 - Notifica all'U.E. ai sensi dell'art. 93 par. 3 del Trattato.

Art. 02

*Art. 01**Notifica all'U.E. ai sensi dell'art. 93 par. 3 del Trattato.*

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 93, par. 3, del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, la Regione notifica alla Commissione dell'Unione Europea ogni proposta relativa all'istituzione e modifica di regimi d'aiuto, secondo le procedure previste dall'ordinamento.
2. Competente ad adempiere all'obbligo di cui al comma 1 è il Presidente della Giunta regionale, il quale vi provvede secondo le seguenti modalità:
 - a) le proposte di iniziativa della Giunta sono notificate immediatamente dopo la loro approvazione da parte della Giunta stessa;
 - b) le proposte di iniziativa consiliare o popolare sono notificate immediatamente dopo la comunicazione al Presidente della Giunta, da effettuarsi a cura dell'organo del Consiglio competente a riceverle, dell'inserimento delle medesime all'ordine del giorno della commissione consiliare competente.
3. Il Presidente della Giunta Regionale provvede altresì a comunicare alla Commissione dell'Unione Europea le modifiche che dovessero essere apportate al testo delle proposte già notificate, nel corso del procedimento di esame e approvazione delle stesse. Di tali modifiche è data tempestiva comunicazione al Presidente della Giunta da parte dei Presidenti di commissione o del Presidente del Consiglio Regionale.
4. I provvedimenti legislativi relativi all'istituzione o modifica di regimi d'aiuto sono promulgati nei 10 giorni successivi alla notifica della decisione positiva della Commissione dell'U.E. ovvero alla scadenza del sessantesimo giorno dalla notifica della proposta.

Art. 02

È abrogata la Legge Regionale 7 febbraio 1996, n. 9 .